



**INFORMATIVA AL PUBBLICO**  
**in merito alle esposizioni oggetto di misure applicate**  
**alla luce della crisi Covid-19**  
**al 30 giugno 2021**

Con Comunicazione del 30 giugno 2020 la Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07).

In particolare, con riferimento all'Informativa al pubblico, Banca d'Italia ha richiesto che vengano fornite informazioni su:

- 1) finanziamenti soggetti a moratorie legislative e non legislative;
- 2) ripartizione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie;
- 3) nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzie pubbliche introdotti in risposta alla crisi legata al COVID-19.

L'autorità di Vigilanza ha recepito pienamente quanto disposto dal Regolatore europeo con riferimento alla frequenza dei nuovi obblighi di segnalazione (trimestrale) e informativa al pubblico (semestrale), pertanto, Banca di Cividale, a decorrere dal 30 giugno 2020 e con frequenza semestrale, applica le suddette disposizioni in riferimento alla pubblicazione di tale informativa al pubblico. Di seguito si riportano gli schemi armonizzati, compilati con le informazioni richieste, con riferimento al 30 giugno 2021.

# Template

## Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative.

	Valore contabile lordo						Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito						Valore contabile lordo		
	In bonis			Deteriorata			In bonis			Deteriorata					
	Di cui esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	Di cui esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui inadempimenti probabili che non sono scaduti o che sono scaduti da non più di 90 giorni	Di cui esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	Di cui esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui inadempimenti e probabili che non sono scaduti o che sono scaduti da non più di 90 giorni	Di cui esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui inadempimenti e probabili che non sono scaduti o che sono scaduti da non più di 90 giorni	Afflussi nelle esposizioni deteriorate			
1. Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	871.146	356.809	35.493	195.759	14.251	11.633	33.168	(12.835)	(6.384)	(3.254)	(4.810)	(1.811)	(1.553)	(1.734)	1.409
2. Di cui a famiglie	354.977	243.973	8.330	93.483	3.004	3.191	2.994	(2.718)	(2.093)	(242)	303	363	(343)	600	804
3. Di cui garantiti da beni immobili considerati a titolo di garanzia reale	325.227	133.473	4.836	15.308	5.254	867	1.264	(888)	(254)	(85)	(217)	(254)	(188)	(254)	410
4. Di cui a società non finanziaria	423.286	112.833	78.803	106.317	13.251	9.429	39.175	(9.867)	(6.098)	(3.216)	(4.380)	(1.388)	(2.072)	(1.084)	3.345
5. Di cui a piccole e medie imprese	405.443	108.420	18.820	124.828	12.891	9.403	9.963	(9.812)	(6.220)	(3.216)	(3.861)	(1.412)	(2.816)	(1.028)	2.436
6. Di cui garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	273.980	267.807	32.949	108.415	8.954	6.168	5.875	(8.948)	(4.093)	(3.864)	(3.081)	(1.047)	(1.806)	(1.942)	731

### Definizioni

#### Righe:

**Moratoria:** moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

**Disaggregazione della controparte:** gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n.680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

**Piccole e medie imprese:** quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

#### Colonne:

**Valore contabile lordo:** il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Esposizione oggetto di misure di «forbearance»:** le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

**Esposizioni deteriorate:** quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»:** cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

**Esposizioni in stato di default:** esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

**Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito:** dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Di cui fase 2:** le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

## Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Numero di debitori	Valore contabile lordo							
		Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie					
				<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno	
<b>1</b>									
<b>2</b>	4.524	825.610	632.151	154.464	502.953	161.258	4.386	2.423	126
<b>3</b>		311.470	120.168	66.493	82.732	160.277	1.462	380	126
<b>4</b>		161.903	37.478	36.667	19.387	104.319	1.025	380	126
<b>5</b>		510.781	508.625	86.916	417.918	981	2.924	2.043	0
<b>6</b>		495.033	492.876	85.590	403.505	971	2.924	2.043	0
<b>7</b>		326.486	324.764	52.526	269.512	344	2.403	1.701	0

### Definizioni

#### Righe:

*Moratoria:* cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*Prestiti e anticipazioni:* cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria:* come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

*Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa):* come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

*Disaggregazione della controparte:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

#### Colonne:

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

*Durata residua delle moratorie:* il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

### Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo	di cui: oggetto di misure di «forbearance»	importo massimo della garanzia che può essere considerato Garanzie pubbliche ricevute	Valore contabile lordo Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	225.400	388	200.854	216
2	di cui: a famiglie	24.946			59
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-			-
4	di cui: a società non finanziarie	200.212	237	177.084	157
5	di cui: a piccole e medie imprese	185.705			157
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	-			-

#### Definizioni

##### Righe:

*Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica:* cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Disaggregazione della controparte:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

##### Colonne:

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*di cui oggetto di misure di «forbearance»:* cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

*Garanzie pubbliche ricevute:* cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

*Afflussi nelle esposizioni deteriorate:* gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento. Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.